

Avv. MARCO CINETTO
Via N. Tommaseo, 94 - 35131 PADOVA
Tel. 049.8072843 - Fax 049.8252463
Tel. mobile 333.3823455
e-mail: marcocinetto@libero.it

Avv. Eugenio BONOMI
C.so F. Turati, 10 10128 Torino
Tel. 011.5805497 - Fax 011.5088895

1

COPIA
per notifica

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO

Ricorso

per

La **dott.ssa Alessandra MELLI**, C.F. MLLLSN65M61L049U, nata a Taranto il 21 agosto 1965 e residente in Mestrino (Pd), via Martignon n. 94, rappresentata e difesa, tanto unitamente quanto disgiuntamente fra di loro, dagli avvocati Marco Cinetto del Foro di Padova (C.F. CNTMRC73R21G224C - PEC marco.cinetto@ordineavvocatipadova.it - fax n. 049/8252463) ed Eugenio Bonomi del Foro di Torino (C.F. BNMGNE82S01L219C - PEC eugeniobonomi@pec.ordineavvocatitorino.it - fax n. 011/5088895) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Padova, via Tommaseo n. 94, giusta delega in calce al presente ricorso

- **ricorrente** -

contro

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**,
in persona del Ministro *pro tempore*

- **resistente** -


nonché contro

la **II COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO (SESSIONE DI NOVEMBRE 2016) COSTITUITA PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA**, in persona del Presidente *pro tempore*

- **resistente** -

nonché contro

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA, in persona del Rettore *pro tempore*



- resistente -

nonché contro

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA – FACOLTA' DI PSICOLOGIA
("SCUOLA DI PSICOLOGIA"), in persona del legale rappresentante *pro tempore*

- resistente -

e nei confronti di

Francesca LABATE, Federica L'ABBATE, Simonetta LAZZARIN, Marco LEO,
Marilena LEVANTI, Ilenia LEVORATO, Arianna LIBARDI, Francesca LIPPI,
Giorgia LIVIERI, Luca LUNARDI, Valentina Blue MAGRIS, Michela
MALFATTI, Anthony MANGIACOTTI, Alessandro MARCHESE, Giulia
MARIN, Valentina MARTIN, Giulia MARTINI, Marianna MARTINI, Francesca
MARTINIS, Rosalba MARTINO, Erika MASSACESI, Micol MAURI,
Mariangela MAURO, Alice MAZZARA, Annapina MAZZOTTA, Federica
MECONI, Elena MENGATO, Elena MILANO, Alberto MINARELLO, Elena
MOLIN, Sara MONARO, Federica MONIALE, Paola MONTANI, Margherita
MONTOLLI, Irene MORENI, Irene Eleonora MOSCA, Vera MOSCON, Anna
MOTTARAN, Marcella MUSIO, Arianna NARDI, Arianna NAVUZZI, Elisa
NOSELLA, Francesca NOVELLA, Giulia ONGARO, Federica OSTI, Margherita
OTERI, Giorgia PACE, Marta PALMAROZZA, Andrea PANATO, Giulia
PANOZZO, Veronica PARIGIANI, Marta PARIS, Elisa PARISI, Giorgia PARISI,
Sara PAROLINI, Arianna PEDOJA, Debora PERELLI, Laura PIAZZA, Elisa
POZZATO, Valeria POZZER, Laura PRINCIVALLI, Chiara RANCAN, Bianca
RAPINI, Olga RICCATO, Flavia RICCIO, Francesca RIGON, Chiara RINALDI,
Maria Lucrezia RISO, Giorgia RIZZOLO, Fabio ROMANATO, Chiara
ROSSETTI, Maria Gloria ROSSETTI, Nicol ROTANTI, Laura ROTTEGLIA,

Francesca RUBINO, Elena RUDELLA, Vania RUZZA, Giulia SANSONETTO,
Floriana SANTAMARIA, Lorena SANTANGELO, Giulio SARAGOSA, Riccardo
SARTOR, Federica SASSOLI, Valentina SAVA, Linda SCARDINI, Cristina
SCHIRATO, Valentina SCHIROLI, Nadia SCIACCA, Giulia SCOCCIOLINI,
Paola SCORRANO, Maria Cecilia SILVESTRI, Annamaria SIMEONE, Bruna
SIMONE, Giuseppe SINACORI, Martina SIRTO, Ilaria SPECCHIA, Gaia
SPITALE, Anna STECCA, Federica STELLA, Giulia TABANELLI, Giorgia
TABARELLI, Federica TALIN, Laura TASSARA, Luigi TATULLI, Silvia
TESSARIN, Claudia TESTOLIN, Maria TODESCO, Simone TOFFOLI, Anna
Maria TOMASELLO, Elisabetta TOMAT, Elisa TOMMASINI, Sabrina TOSO,
Daniela TOSONI, Rachele TOTOLO, Vanessa TRECCANI, Michele
TRICARICO, Nadia TRIVELLA, Marco Sebastiano TROMBETTA, Riccardo
TRONCA, Elisa TURRINI, Giada TURTURO, Luca Guido VALLA, Eros
VALLENARI, Elisa VENDRASCO, Valentina VERZARI, Greta VIANELLO,
Erika VITANTONIO, Maria Carla VIVONA, Vittoria ZANARDI, Monica
ZANATTA, Elisa ZANDONA', Angela ZANFARDIN, Stefano ZICCARDI,
Beatrice ZORZAN, Andrea ZUCCHI, Marco ZUIN, Marianna ZUIN

- controinteressati -

per l'annullamento,

previa sospensione,

del provvedimento di esclusione, all'esito della terza prova scritta, nell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo, sessione di novembre 2016 (laurea magistrale) – sez. A, di cui la ricorrente ha avuto conoscenza il 14 dicembre 2016, data di pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale (docc. nn. 1-2), nonché per l'annullamento dell'intera

procedura d'esame in relazione ai principi di segretezza e di anonimato della prova scritta e di tutti gli atti antecedenti, preparatori, presupposti, consequenziali e comunque connessi a quello impugnato - ivi compresi il bando e i verbali dei componenti la Commissione esaminatrice e le graduatorie - ancorché, allo stato, non conosciuti (e in ordine ai quali ci si riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso).

Con le spese di giudizio.

Esposizione dei fatti.

La dott.ssa Alessandra Melli, laureata in psicologia clinica, si è ritualmente iscritta all'esame di Stato di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo, sessione di novembre 2016 (laurea magistrale) - sez. A, assolvendo i pagamenti e fornendo la documentazione richiesta.

L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove, ai sensi dell'art. 52 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328:

a) una prima prova scritta sui seguenti argomenti: aspetti teorici e applicativi avanzati della psicologia; progettazione di interventi complessi su casi individuali, in ambito sociale o di grandi organizzazioni, con riferimento alle problematiche della valutazione e dello sviluppo delle potenzialità personali;

b) una seconda prova scritta sui seguenti argomenti: progettazione di interventi complessi con riferimento alle problematiche della valutazione dello sviluppo delle potenzialità dei gruppi, della prevenzione del disagio psicologico, dell'assistenza e del sostegno psicologico, della riabilitazione e della promozione della salute psicologica;

c) una prova scritta applicativa, concernente la discussione di un caso relativo ad un progetto di intervento su individui ovvero in strutture complesse;

d) una prova orale sugli argomenti delle prove scritte e su questioni teorico – pratiche relative all’attività svolta durante il tirocinio professionale, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale.

La ricorrente ha sostenuto la prima prova scritta in data 16 novembre 2016, superandola; la seconda in data 1° dicembre 2016, superandola e la terza ed ultima prova scritta in data 13 dicembre 2016, non risultando però poi presente nell’elenco degli ammessi alla prova orale pubblicato già il giorno dopo, vale a dire il successivo 14 dicembre 2016 (doc. n. 1).

Le Commissioni giudicatrici risultavano divise secondo cognome: la prima commissione esaminava i candidati con cognome avente lettera iniziale da “a” a “i”, mentre la seconda commissione esaminava i candidati con cognome avente lettera iniziale da “k” a “z” (doc. n. 3), ivi compresa, dunque, l’esponente dott.ssa Alessandra Melli.

All’inizio della prima prova scritta il Presidente della Commissione ha dettato la traccia dello scritto che era stata estratta per lo svolgimento ed ha poi dato lettura delle tracce escluse.

Con riferimento invece alla seconda ed alla terza prova, il Presidente e gli assistenti hanno consegnato ai candidati n. 4 diverse tracce di possibili progetti (quanto alla seconda prova) e di possibili casi clinici (quanto alla terza prova), fra i quali il candidato avrebbe dovuto scegliere la traccia da svolgere ai fini dell’esame.

Successivamente lo stesso Presidente e gli assistenti hanno distribuito ai candidati i fogli protocollo – numerati con un codice sia in brutta sia in bella - sui quali era apposto un timbro, informando in pari tempo i candidati che potevano utilizzare la

propria biro per scrivere ed indicando agli stessi di scrivere nome e cognome su tutti i fogli e firmare all'inizio ed alla fine del compito.

Come si è già detto, dopo aver superato le prime due prove scritte, in data 14 dicembre 2016 veniva pubblicato l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale ed in tale occasione l'esponente apprendeva di non figurare tra gli ammessi alla prova orale.

In data 9 gennaio 2017 (doc. n. 4) l'esponente depositava presso l'Ufficio esami dell'Università degli Studi di Padova istanza di accesso agli atti volta ad ottenere il rilascio degli elaborati corretti e dei verbali di correzione, unitamente ai criteri utilizzati al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per la proposizione di un ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Atteso che, dopo quasi un mese dal deposito della predetta istanza di accesso agli atti, l'Ufficio esami dell'Università degli Studi di Padova non l'aveva ancora evasa, l'esponente si vedeva costretta a sollecitare, per il tramite del proprio legale, con comunicazione del 7 febbraio 2017 (doc. n. 5), l'espletamento del richiesto incombenza.

L'Ufficio esami dell'Università degli Studi di Padova con e-mail in data 10 febbraio 2017 (doc. n. 6), comunicava all'esponente l'ammontare dell'importo da corrispondere al fine di poter estrarre copia della documentazione richiesta, senza tuttavia trasmetterla, nonostante la dott.ssa Melli avesse rappresentato l'estrema urgenza del provvedere sin dall'istanza di accesso agli atti depositata il 9 gennaio 2017 (doc. n. 4).

Tale acquisizione risulta essenziale poiché, come già si è detto, nell'ambito dello svolgimento delle prove scritte, il Presidente della Commissione e gli stessi assistenti hanno distribuito ai candidati fogli protocollo numerati con un codice sia

in brutta sia in bella e timbrati, informandoli di poter utilizzare la propria biro per scrivere ed indicando ai candidati medesimi di scrivere nome e cognome su tutti i fogli e firmare all'inizio ed alla fine dei compiti, tant'è che lo stesso ricorrente ha sottoscritto i propri elaborati, così come tutti gli altri candidati, ammessi e non ammessi all'orale.

Peraltro, atteso che a distanza di oltre un mese dal deposito dell'istanza di accesso agli atti l'Ufficio esami dell'Università degli Studi di Padova non ha ancora trasmesso alla ricorrente gli elaborati d'esame corretti ed i verbali di correzione (con l'indicazione dei criteri utilizzati), la dott.ssa Melli riserva espressamente sin d'ora di proporre motivi aggiunti di ricorso all'esito della disamina della documentazione richiesta.

* * * * *

Fermo restando quanto sopra, è opinione dell'esponente che il provvedimento di esclusione in disamina, all'esito della terza prova scritta, nell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo, sessione di novembre 2016 (laurea magistrale) – sez. A, di cui la ricorrente ha avuto conoscenza il 14 dicembre 2016 (data di pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale - docc. nn. 1-2) debba essere dichiarato nullo e/o invalido e/o comunque annullato, così come tutta la procedura dell'esame di Stato in oggetto, per il seguente

motivo

Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione; violazione dei principi di uguaglianza, di anonimato e segretezza delle prove scritte dei concorsi a pubblici impieghi e degli esami abilitativi alle professioni; violazione dei principi di imparzialità e buona amministrazione.

L'esponente ha già più volte avuto modo di evidenziare che la presente impugnazione avanti a codesto Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale è motivata dal fatto che, nell'ambito dello svolgimento delle prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione di psicologo – seconda sessione 2016, il Presidente della seconda Commissione giudicatrice e gli stessi assistenti hanno distribuito ai candidati fogli protocollo numerati con un codice sia in brutta sia in bella e timbrati, informandoli di poter utilizzare la propria biro per scrivere ed indicando ai candidati medesimi di scrivere nome e cognome su tutti i fogli e firmare all'inizio ed alla fine dei compiti, tant'è che lo stesso ricorrente ha sottoscritto i propri elaborati, così come tutti gli altri candidati, ammessi e non ammessi all'orale.

Il provvedimento di esclusione della dott.ssa Melli dall'accesso alla prova orale dell'esame di Stato di abilitazione alla professione di psicologo risulta per tale ragione nullo e/o annullabile e/o comunque errato e lo stesso può dirsi dell'intera procedura d'esame.

In proposito deve infatti osservarsi che, come è stato costantemente statuito dalla giurisprudenza anche di questo Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale (cfr. T.A.R. Veneto - Venezia, sez. I, 1° aprile 2014 n. 445, in *Redazione Giuffrè amministrativo* 2014 – banca dati *De jure*; nello stesso senso cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 novembre 2015, in *Redazione Giuffrè amministrativo*, 2015, banca dati *De Jure*; Cons. Stato, sez. III, 26 maggio 2014, n. 2687, *ivi*, 2014; T.A.R. Liguria – Genova, sez. II, 22 luglio 2016, n. 823, *ivi*, 2016; T.A.R. Lazio – Roma, sez. III, 7 maggio 2014, n. 4733, *ivi*, 2014), “nei concorsi a pubblici impieghi¹ - ma il principio si applica

¹ In relazione ai quali, nell'interesse pubblico alla selezione dei soggetti più capaci ed idonei alle funzioni per le quali il concorso è bandito, l'art. 7 del D.P.R. n. 686/1957, al fine di garantire la non riconoscibilità dell'autore della prova, prevede, a carico del candidato,

anche agli esami abilitativi ad una professione (...) la regola dell'anonimato degli scritti - che costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza e di buon andamento e di imparzialità della Pubblica Amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la 'par condicio' tra i candidati - deve essere intesa nel senso che gli elaborati non devono recare alcun segno che sia in astratto e oggettivamente suscettibile di riconoscibilità: non un qualsiasi segno o scritta possono considerarsi idonei a consentire il riconoscimento del candidato, ma solo quelli che, per la loro particolarità, assumano una fisionomia oggettivamente ed inequivocabilmente inabituale rispetto alla normalità".

Nello stesso senso si è espresso il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria con sentenza 20 novembre 2013 n. 26 (Pres. Giovannini, Est. Anastasi, edita in *Rivista Italiana di Diritto del Lavoro* 2015, 1, II, 134) secondo cui "una violazione non irrilevante della regola dell'anonimato da parte della Commissione determina de iure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione. Il criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso – nonché in generale di tutte le pubbliche selezioni – costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della Pubblica Amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati. Tale criterio, costituendo appunto applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza generale ed

l'obbligo di non apporre sul tema svolto "sottoscrizione né altro contrassegno" (cfr. al riguardo anche T.A.R. Sicilia – Catania, sez. II, 5 dicembre 2014, n. 3217, in *Il Foro amministrativo*, 2014, 12, 3274).

incondizionata, mirando esso in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone uno dei cardini portanti. Mutuando la terminologia penalistica, può affermarsi che la violazione dell'anonimato da parte della Commissione nei pubblici concorsi comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione" (nello stesso senso cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 2 marzo 2000, n. 1071, in *Ragiusan* 2000, 193-4, 412).

E' quindi evidente, con riferimento al caso di specie, che l'indicazione del nome e del cognome dei candidati sui fogli degli elaborati, consenta con sicurezza alla Commissione giudicatrice l'identificazione dell'autore della prova, integrando un obiettivo quanto incontrovertibile elemento di identificabilità dell'autore della prova.

Ed infatti la giurisprudenza (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, sez. I, 2 novembre 2009, n. 10622, in *Foro amm. T.A.R.* 2009, 11, 3121; nello stesso senso cfr. Cons. Stato, sez. V, 16 febbraio 2010, n. 877, in *Diritto e Giustizia online*, 2010; Cons. Stato, sez. V, 16 giugno 2009, n. 3876, in *Foro amm. C.D.S.* 2009, 6, 1498; Cons. Stato, sez. IV, 20 settembre 2006, n. 5511, in *Foro amm. C.D.S.* 2006, 9, 2518; T.A.R. Liguria - Genova, sez. II, 22 gennaio 2009, n. 100, in *Foro amm. T.A.R.* 2009, 1, 66; T.A.R. Abruzzo – L'Aquila, 17 giugno 2005, n. 459, in *PQM*, 2005, 2, 121) ha avuto cura di precisare ulteriormente che "il divieto di segni di riconoscimento è finalizzato alla salvaguardia della par condicio, per cui assume rilievo assorbente l'astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione (...). In tale ottica, costituiscono indebiti segni di riconoscimento innanzitutto quelli che rivestono

oggettivamente tale funzione (e cioè la firma o il nominativo del candidato, oppure la data di nascita ecc.)”.

D'altronde, nel caso che ci occupa, non può nemmeno affermarsi che la Commissione giudicatrice sia incorsa in irregolarità così modeste da apparire giustificabili alla stregua dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

Infatti, come si ricaverà dagli atti che si acquisiranno in giudizio, la Commissione ha fatto apporre ai candidati le loro generalità sui fogli distribuiti per le prove scritte.

E' quindi del tutto evidente che, alla conclusione delle prove, la Commissione giudicatrice ha potuto collegare l'elaborato al nome del candidato, violando tutti gli accorgimenti predisposti a livello normativo generale e di settore al fine di assicurare l'anonimato nella fase di correzione, garanzia ineludibile di serietà nella selezione e dello stesso funzionamento del meccanismo meritocratico.

Nelle prove scritte di una selezione pubblica si esige infatti che il riconoscimento dell'autore di un elaborato avvenga a conclusione dell'esame, dopo l'espressione del giudizio sulle prove di tutti i candidati, al fine di neutralizzare le possibili parzialità dell'organo giudicatore.

Il ruolo fondamentale della garanzia dell'anonimato dei concorrenti è costantemente ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, che ha sempre riconosciuto il carattere invalidante di qualsiasi disomogeneità contenutistica o formale delle buste e degli elaborati, ove suscettibile di arrecare un vulnus al principio di anonimato, rendendo riconoscibile la provenienza dei testi (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 12 febbraio 2008, n. 481, in *Foro amm. C.D.S.* 2008, 2, I, 548; Cons. Stato, sez. V, 29 settembre 1999, n. 1208, in *Ragiusan* 2000, 192, 309).

Il presente ricorso, dunque, dovrà essere accolto in ogni sua parte, alla luce di tutte le considerazioni sin qui esposte.

* * * * *

Sull'istanza cautelare.

Quanto al *fumus boni iuris*, si rinvia al motivo di ricorso formulato *supra*, da cui emerge con palmare evidenza l'illegittimità del provvedimento impugnato.

Per quanto concerne poi il *periculum in mora*, è assolutamente indispensabile che codesto Ecc.mo T.A.R. sospenda l'efficacia dell'impugnato provvedimento, atteso che esso è immediatamente efficace e sta incidendo sugli interessi non solo della ricorrente, ma anche su interessi superiori, aventi rango costituzionale.

Si chiede altresì che l'Ill.mo T.A.R. adito adotti tutti quei provvedimenti, anche di natura istruttoria e di integrazione del contraddittorio, che possano ovviare all'invalidità della prova d'esame in oggetto, permettendo alla ricorrente la ripetizione delle prove certamente viziate per tutte le ragioni illustrate in narrativa dichiarando nulla e/o invalida, se del caso, tutta la procedura d'esame e le relative graduatorie, con l'assunzione di ogni ulteriore provvedimento del caso ritenuto opportuno.

Ai fini dell'istanza cautelare i sottoscritti difensori chiedono di essere sentiti nella Camera di Consiglio.

Si precisa infine che, a tutt'oggi, non è stato possibile rintracciare un controinteressato poiché gli ammessi sono individuati negli elenchi prodotti in allegato sub doc. n. 2 dal solo nome e cognome: si richiede pertanto sin d'ora l'autorizzazione ad effettuare la notifica ai controinteressati per pubblici proclami (ovvero si richiede l'assunzione di ogni ulteriore provvedimento in proposito ritenuto opportuno, anche contemplante la pubblicazione e/o la segnalazione del

presente ricorso, unitamente a quanto di dovere, nella sezione "esami di Stato" del sito internet dell'Università degli Studi di Padova www.unipd.it).

* * * * *

Per i motivi innanzi esposti si chiede, in conclusione, che l'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito accolga il presente ricorso e - per intanto - l'istanza cautelare.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa (e in ogni caso, con rifusione del contributo unificato versato dalla ricorrente); e per intanto, con le spese della fase cautelare.

* * * * *

Ai sensi delle disposizioni sul contributo unificato, si dichiara che il contributo unificato dovuto per il presente ricorso è pari ad € 650,00.

* * * * *

Si producono i seguenti documenti:


- 1) calendario prove esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale – anno 2016 – seconda sessione pubblicato sul sito internet dell'Università degli Studi di Padova;
- 2) elenco dei candidati ammessi alle prove orali dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo – seconda sessione 2016 – seconda Commissione nonché degli abilitati pubblicati sul sito internet dell'Università degli Studi di Padova;
- 3) commissioni giudicatrici (prima e seconda) per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo così come pubblicate sul sito internet dell'Università degli Studi di Padova;

- 4) istanza di accesso agli atti dott.ssa Alessandra Melli depositata il 9 gennaio 2017;
- 5) fax avv. Eugenio Bonomi / Ufficio esami Università degli Studi di Padova 7 febbraio 2017;
- 6) mail Ufficio esami Università degli Studi di Padova / dott.ssa Alessandra Melli – avv. Eugenio Bonomi 10 febbraio 2017.


Con perfetta osservanza.

Padova – Torino, 12 febbraio 2017

Avv. Marco Cinetto



Avv. Eugenio Bonomi



Delega

Io sottoscritta dott.ssa Alessandra Melli delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio amministrativo ed in ogni sua successiva ed eventuale fase, tanto unitamente quanto disgiuntamente fra loro, gli avv.ti Marco Cinetto del Foro di Padova ed Eugenio Bonomi del Foro di Torino, conferendo ai medesimi ogni più ampia facoltà di legge ed eleggiamo domicilio presso il loro Studio in Padova, via Tommaseo n. 94.

Padova, 12 febbraio 2017

IN ORIGINALE

f.to DOTT.SSA ALESSANDRA MELLI

LA FIRMA E' AUTENTICA

f.to AVV. EUGENIO BONOMI

Relata di notifica

Addi.....febbraio 2017, su istanza della dott.ssa Alessandra Melli, *ut supra*, e per essa degli avvocati Marco Cinetto del Foro di Padova ed Eugenio Bonomi del Foro di Torino, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Venezia, ho notificato il suesteso ricorso al T.A.R. Veneto, consegnandone copia conforme all'originale, unitamente a copia di questa mia relazione:

- al MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Venezia, piazza San Marco n. 63 ed ivi a mani di

- alla II COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO (SESSIONE DI NOVEMBRE 2016) COSTITUITA PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA, in persona del Presidente pro tempore, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Venezia, piazza San Marco n. 63 ed ivi a mani di

- all'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA, in persona del Rettore pro tempore, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Venezia, piazza San Marco n. 63 ed ivi a mani di

- all'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA - FACOLTA' DI PSICOLOGIA ("SCUOLA DI PSICOLOGIA"), in persona del legale rappresentante pro tempore, presso la sede in Padova (c.a.p. 35131), via Venezia n. 12/2 ed ivi a mezzo del servizio postale

- all'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA - FACOLTA' DI PSICOLOGIA ("SCUOLA DI PSICOLOGIA"), in persona del legale rappresentante pro tempore, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Venezia, piazza San Marco n. 63 ed ivi a mani di

Mani di persona
MARTINA ANTONI
Incaricata allo studio/ufficio/sede
incaricata a ricevere
gli atti di notificazione
Venezia, 13 FEB 2017

Dott. PASQUALE VIGONE
Ufficiale Giudiziero
CORTE D'APPELLO VENEZIA